



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 26234-1/24

Il Giudice

visto il ricorso per sequestro conservativo proposto da

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI DIELLEGI srl, in persona del curatore,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Butera

-ricorrente

nei confronti di

Gianfranco DE LONGHI, contumace

-resistente

a scioglimento della riserva che precede

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo proposto dalla Liquidazione Giudiziale di Diellegi srl nei confronti di Gianfranco De Longhi nel corso del giudizio proposto dal Curatore ex art. 255 CCII, la ricorrente esponeva quanto segue:

- la società in bonis gestiva due punti vendita impianti di erogazione carburante a marchio QB;
- la società, sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, era stata amministrata da Gianfranco De Longhi, in qualità di Amministratore Unico, che di tale società era anche socio con una partecipazione pari al 90% del capitale sociale; il restante 10% era in titolarità della di lui moglie Catia Pietrobon;
- con sentenza dell'8.11.2023 il Tribunale di Treviso dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Diellegi srl;
- la società non aveva depositato i bilanci dopo il 2020, l'A.U. aveva consegnato al Curatore delle situazioni patrimoniali economiche relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e





dopo il 2020 aveva tenuto in modo lacunoso le scritture contabili; dal 31.12.2021 la società risultava avere un patrimonio netto negativo e l'A.U non aveva assunto alcuna iniziativa di legge, come prescritto dagli artt. 2484 e 2485 cc e non aveva posto la società in liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 2482 ter cc; dalle rettifiche apportate dal Curatore (in particolare, svalutazione del credito verso la società inattiva Feltrina Carburanti srl), il patrimonio netto risultava negativo già alla chiusura dell'esercizio 2019;

- risultavano le seguenti condotte illecite tenute dall'A.U.

a) mancata riscossione del credito di € 130.693,93 nei confronti di Feltrina Carburanti srl, società riconducibile alla figlia dell'A.U., inattiva e con ultimo bilancio depositato nel 2017; tale credito derivava da dazioni di denaro ingiustificate; l'amministratore non si era attivato per il suo recupero, né l'aveva svalutato;

b) debito personale dell'A.U. nei confronti della società, pari ad € 8.827,62;

c) mancata restituzione al Curatore della giacenza di cassa risultante dalla situazione contabile predisposta dallo stesso A.U., per un ammontare pari ad € 24.583,50.

In punto periculum, esponeva che il resistente è titolare per la quota del 50% di un immobile, gravato da risalente ipoteca, di cui è comproprietaria la moglie.

Inoltre, i coniugi risultano garanti, sino all'importo di € 320.000,00, rispetto ad una posizione debitoria di Dielleghi srl nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa, che a settembre 2023 è stata classificata come a sofferenza per l'importo di € 97.687,00.

Infine, il resistente e la moglie risultano garanti di un'ulteriore esposizione debitoria nei confronti di Centro Marca Banca per un importo di € 23.137,00.

Rappresentava, pertanto, la sussistenza del rischio che i creditori possano agire nei confronti del resistente e aggredire o vincolare l'unico bene immobile su cui si fonda la garanzia patrimoniale.

Infine, anche il compimento di atti distrattivi depone per un utilizzo improprio delle risorse economiche costituenti garanzia patrimoniale.

Concludeva chiedendo la concessione di sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti anche presso terzi del sig. De Longhi sino a concorrenza dell'importo di € 164.051,05, oltre a rivalutazione, spese ed interessi legali.





Il sig. De Longhi, al quale è stato ritualmente notificato il ricorso per sequestro conservativo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, già dichiarato contumace nel giudizio di merito, non si è costituito nemmeno nel presente giudizio

Il ricorso è fondato per i motivi che si espongono.

Il danno deve essere commisurato alla procurata dispersione di attività patrimoniali nei limiti in cui risulta provata.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).

1) Credito concesso a Feltrina Carburanti srl

Dal mastro clienti/fornitori prodotto sub doc. 14 risulta al 17.11.20123 un credito di € 130.639,93 nei confronti di Feltrina Carburanti srl e in pari misura risulta tale credito anche dal partitario prodotto sub doc. 15.

Il resistente ha corrisposto nel 2018, quando già la situazione economico-finanziaria della società risultava compromessa, senza titolo e senza alcuna utilità per Dielleghi la somma ingente di € 130.639,93 a Feltrina Carburanti, società riconducibile alla figlia dello stesso amministratore.

La mutuataria di lì a poco avrebbe cessato la sua attività e di tale circostanza il De Longhi non poteva non essere a conoscenza, avendo egli partecipato come segretario all'assemblea dei soci di Feltrina Carburanti convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Successivamente, il resistente non ha posto in essere alcuna azione recuperatoria.

b) mancata restituzione della giacenza di cassa

Dalla stessa situazione patrimoniale consegnata dal resistente al Curatore risultava nel 2023 una giacenza di cassa di € 25.583,50 (doc. 9).

Il Curatore ha rinvenuto il minor importo di € 470,00 e l'ammanto per la differenza deve essere imputato all'amministratore.

Il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova, su di lui gravante, che gli importi costituenti il saldo cassa fossero stati impiegati per scopi sociali.





c) debito personale del sig. De Longhi nei confronti della società

Dai mastrini contabili (doc. 14) risulta il debito di € 8.8227,62 nei confronti della società. Si tratta di somme utilizzate per scopi personali dall'amministratore, senza alcuna utilità per la società.

I tre addebiti sopra descritti si sostanziano nel compimento di operazioni del tutto ingiustificate e poste in essere in palese violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio di Dielleghi.

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dei plurimi addebiti gestori costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali (Trib. Milano ord. 11.2.2020).

Deve infatti presumersi che le condotte distrattive ascritte al resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Mi. ord. 28.5.2017).

In conclusione, il sequestro deve essere concesso per l'importo di € 164.051,05, oltre spese ed interessi per un complessivo importo di € 190.000.

Spese alla sentenza.

P.Q.M.

visto l'art. 671 c.p.c.

- 1) in accoglimento del ricorso proposto da Liquidazione Giudiziale di Dielleghi srl autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti del resistente Gianfranco De Longhi sino all'importo di € 190.000= (importo comprensivo di spese ed interessi);
- 2) spese alla sentenza.





Si comunichi.

Venezia, lì 14.06.2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara Campagner

